

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

La funzione di conformità (compliance)

1. Premessa

Il rispetto delle norme e la correttezza negli affari costituiscono elementi fondamentali nello svolgimento dell'attività bancaria, che per sua natura è fondata sulla fiducia. L'evoluzione dei mercati finanziari, in termini di innovazione dei prodotti, di trasferimento del rischio e di proiezione internazionale, rende più complessi l'identificazione e il controllo dei comportamenti che possono dar luogo a violazioni di norme, di standard operativi, di principi deontologici ed etici dell'attività di intermediazione.

Nel mutato contesto è necessario, da un lato, promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera, ma anche dello spirito, delle norme; dall'altro, approntare specifici presidi organizzativi, volti ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione.

A tal fine, assume particolare rilievo la costituzione all'interno delle banche e dei gruppi bancari di una specifica funzione dedicata al presidio e al controllo della conformità. Le presenti disposizioni dettano principi di carattere generale, volti a individuare le finalità e i principali compiti della funzione di conformità, riconoscendo nel contempo alle banche piena discrezionalità nella scelta delle soluzioni organizzative più idonee ed efficaci per realizzarli. Esse si applicano alle banche e ai gruppi bancari secondo il principio di proporzionalità, in coerenza quindi con le specifiche caratteristiche dimensionali e operative.

La funzione di conformità svolge un ruolo di rilievo nella creazione di valore aziendale, attraverso il rafforzamento e la preservazione del buon nome della banca e della fiducia del pubblico nella sua correttezza operativa e gestionale. Nel perseguimento di questi obiettivi, le banche sono chiamate a prestare attenzione soprattutto agli utenti

dei servizi offerti, non solo attraverso la puntuale e coerente applicazione della disciplina posta a tutela della clientela, ma anche assicurando un'informazione completa che promuova la consapevole assunzione delle scelte finanziarie.

Per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento da parte delle banche, troveranno applicazione anche le disposizioni di recepimento della direttiva 2006/73/CE relative alla funzione di conformità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva. Nelle more dell'adozione della richiamata disciplina, rilevano le disposizioni in materia di controlli interni di cui al Regolamento Intermediari, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11522/1998.

2. Il rischio di non conformità alle norme

Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Detto rischio è diffuso a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative; l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

In via generale, le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità sono quelle che riguardano l'esercizio dell'attività di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti del cliente e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore.

Un'efficace ed efficiente gestione del rischio di non conformità, oltre alla responsabilizzazione di tutti i dipendenti, richiede, tra l'altro:

- una chiara e formalizzata individuazione e distinzione di ruoli e responsabilità ai diversi livelli dell'organizzazione della banca;
- l'istituzione di un'apposita funzione incaricata della gestione del rischio di non conformità;
- la nomina di un responsabile della conformità all'interno della banca;
- la predisposizione di un documento interno che indichi responsabilità, compiti, modalità operative, flussi informativi, programmazione e risultati dell'attività svolta dalla funzione di conformità.

3. Ruolo degli organi di vertice della banca

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono responsabili della supervisione complessiva del sistema di gestione del rischio di non conformità alle norme. Nel caso in cui le banche adottino un modello organizzativo diverso da quello tradizionale, detto compito spetta: nel modello dualistico, al consiglio di sorveglianza e al consiglio di gestione; nel modello monistico, al consiglio di amministrazione.

In particolare, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, con apposita delibera (non delegabile) approva le politiche di gestione del rischio in questione, ivi inclusa la costituzione di una funzione di conformità alle norme, permanente e indipendente. Per le banche che adottino il sistema di amministrazione e controllo dualistico, è opportuno che lo statuto preveda su dette materie una delibera del consiglio di sorveglianza, su proposta del consiglio di gestione. In caso di modello monistico, la delibera deve essere approvata, oltre che dal consiglio di amministrazione nel suo complesso, anche dal comitato per il controllo sulla gestione.

Almeno una volta l'anno il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, valuta l'adeguatezza della funzione di conformità alle norme e a tal fine può avvalersi di un comitato costituito al suo interno; nel modello dualistico, detta valutazione è svolta dal consiglio di gestione e gli esiti della stessa sono comunicati al consiglio di sorveglianza, ovvero a un comitato costituito al suo interno.

Gli organi delegati (o nel modello dualistico il consiglio di gestione) e il direttore generale - secondo le specifiche competenze definite in via generale con riferimento al sistema dei controlli interni - devono assicurare una efficace gestione del rischio di conformità. A tal fine: definiscono adeguate politiche e procedure di conformità; stabiliscono canali di comunicazione efficaci per assicurare che il personale a tutti i livelli dell'organizzazione sia a conoscenza dei presidi di conformità relativi ai propri compiti e responsabilità; assicurano che le politiche e le procedure vengano osservate all'interno della banca; nel caso emergano violazioni, accertano che siano apportati i rimedi necessari; delineano flussi informativi volti ad assicurare agli organi di vertice della società piena consapevolezza sulle modalità di gestione del rischio di non conformità.

Inoltre, con la collaborazione della funzione di conformità, gli organi delegati (o nel modello dualistico il consiglio di gestione) e il direttore generale - secondo le rispettive competenze - hanno il compito di:

- identificare e valutare, almeno una volta all'anno, i principali rischi di non conformità a cui la banca è esposta e programmare i relativi interventi di gestione. La programmazione degli interventi deve riguardare sia le eventuali carenze (di politica, procedurali, di implementazione o esecuzione) emerse nell'operatività aziendale, sia la necessità di affrontare eventuali nuovi rischi di non conformità identificati a seguito della valutazione annuale del rischio;
- riferire di iniziativa o su richiesta, almeno una volta all'anno, al consiglio di amministrazione (o a un comitato costituito al suo interno) e al collegio sindacale ovvero al consiglio di sorveglianza (o a un comitato costituito al suo interno) sull'adeguatezza della gestione del rischio di non conformità attuata dalla banca;
- fornire tempestiva informazione al consiglio di amministrazione (o a un comitato costituito al suo interno) e al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza ⁽¹⁾ o al comitato di controllo sulla gestione) su ogni violazione rilevante della conformità alle norme (es. violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o danno di reputazione).

4. La funzione di conformità alle norme

Una gestione dinamica e consapevole del rischio di non conformità richiede l'istituzione di un'apposita funzione, il cui compito specifico è quello di verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici) applicabili alla banca. Detta funzione è parte integrante del sistema dei controlli interni delle banche (Titolo IV - Capitolo 11 - Sezione II delle Istruzioni di Vigilanza).

I principali adempimenti che la funzione di conformità è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzata ad assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;

⁽¹⁾ Le violazioni devono essere portate a conoscenza del comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza cui sono attribuite funzioni in materia di controlli interni.

- la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte (gestione del rischio operativo e revisione interna);

- la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di conformità.

In relazione ai molteplici profili professionali richiesti per l'espletamento di tali adempimenti, le varie fasi in cui si articola l'attività della funzione di conformità possono essere affidate a strutture organizzative diverse già presenti nella banca (es. legale, organizzazione, gestione del rischio operativo), purché il processo di gestione del rischio e l'operatività della funzione siano ricondotti ad unità mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle diverse attività, anche attraverso la predisposizione di un apposito programma di attività.

La funzione di conformità deve essere coinvolta nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la banca intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla banca sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Altra area di intervento della funzione di conformità concerne la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili alla banca.

Rientrano nell'ambito della funzione di conformità anche la consulenza e assistenza nei confronti degli organi di vertice della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Ferma restando la discrezionalità delle banche nell'organizzare la funzione di conformità, in coerenza con le proprie peculiarità dimensionali e operative nonché con l'assetto organizzativo e strategico della gestione dei rischi, è comunque necessario che la medesima funzione:

- sia indipendente. A tal fine è necessario che: vengano formalizzati lo *status* e il mandato della funzione attraverso l'indicazione di compiti, responsabilità, addetti, prerogative, flussi informativi rivolti direttamente agli organi di vertice; venga nominato un

responsabile indipendente; sia assicurata la presenza di adeguati presidi per prevenire i conflitti di interesse attraverso, in particolare, la previsione di flussi informativi separati e dedicati;

- sia dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere. Sotto il profilo delle risorse umane, le attività di conformità possono essere svolte da personale inserito in una struttura organizzativa dedicata e gerarchicamente dipendente dal responsabile della funzione ovvero da dipendenti integrati in aree operative diverse. Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, il personale che svolge funzioni di conformità deve essere adeguato per: numero; competenze tecnico-professionali; aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo. Inoltre, attraverso l'attribuzione di risorse economiche eventualmente attivabili anche in autonomia, dovrà essere consentito alla funzione il ricorso a consulenze esterne, in relazione alla particolare complessità di specifiche innovazioni normative e/o operative;

- abbia accesso a tutte le attività della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.

Le banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessità operativa possono affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle strutture esistenti incaricate della gestione dei rischi o a soggetti terzi (es. altre banche ovvero organismi associativi di categoria), purché dotati di requisiti idonei in termini di professionalità e indipendenza. In ogni caso deve essere nominato un responsabile della funzione all'interno dell'azienda, dotato delle caratteristiche e prerogative indicate nel paragrafo seguente, al quale spettano il compito di referente interno per il soggetto incaricato della funzione nonché la complessiva supervisione dell'attività di gestione del rischio, posto che la responsabilità per la corretta gestione del rischio di non conformità resta in capo alla banca.

L'esternalizzazione della funzione di conformità deve essere formalizzata in un accordo, che definisca quanto meno i seguenti aspetti:

- gli obiettivi della funzione;

- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno all'azienda e degli organi di vertice aziendali, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi;

- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche nell'operatività e nell'organizzazione della banca.

5. Il responsabile della funzione di conformità alle norme

Al fine di assicurare l'efficacia della funzione di conformità è necessario che il responsabile possieda requisiti adeguati di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

La nomina e la revoca del responsabile della conformità sono di competenza, esclusiva e non delegabile, del consiglio di amministrazione (consiglio di gestione) sentito il collegio sindacale (consiglio di sorveglianza). Le banche provvedono a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca del responsabile della conformità.

Il responsabile della funzione di conformità deve rivestire un ruolo all'interno della banca tale da conferire autorevolezza alla funzione medesima; può essere nominato responsabile della funzione anche un componente dell'organo amministrativo purché non sia destinatario di deleghe. Se il responsabile della funzione è un'esponente della dirigenza della banca non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

Il personale incaricato di compiti di conformità, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti a detti compiti. Tali flussi informativi separati possono non essere necessari nelle ipotesi in cui il personale appartenga a strutture indipendenti della banca (es. legale, gestione del rischio).

6. Rapporti con altre funzioni aziendali

La funzione di conformità collabora con le altre funzioni presenti in azienda (es. revisione interna, controllo del rischio operativo, funzione legale, organizzazione, organismo di vigilanza individuato ai sensi della legge 231/2001, ecc.) allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando ausilio consultivo.

L'indipendenza della funzione, in un contesto caratterizzato da forti interrelazioni, è assicurata dalla formalizzazione del mandato che ne sancisce l'autonomia

rispetto sia alle strutture operative sia a quelle di controllo interno, attraverso la definizione espressa di ruoli e competenze.

La funzione di conformità si inserisce nel sistema dei controlli interni delle banche nell'ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi (controlli di secondo livello), con l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione/valutazione del rischio di conformità, di individuare idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati e di richiederne l'adozione. Il ruolo descritto differenzia sostanzialmente la funzione di conformità da quella di revisione interna (cfr. Titolo IV - Capitolo 11 - Sezione II - Par. 1 delle Istruzioni di Vigilanza).

L'adeguatezza ed efficacia della funzione di conformità devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna. Ne consegue che, per assicurare l'imparzialità delle verifiche, la funzione di conformità non può essere affidata alla funzione di revisione interna. In ogni caso, attesa la contiguità tra le due attività, sono chiaramente individuati e comunicati all'interno della banca i compiti e le responsabilità delle due funzioni, in particolare per quanto specificamente attiene alla suddivisione delle competenze relative alla misurazione dei rischi, alla consulenza in materia di adeguatezza delle procedure di controllo nonché alle attività di verifica delle procedure medesime.

Specificata attenzione è posta nell'articolazione dei flussi informativi tra le due funzioni; in particolare il responsabile della revisione interna informa il responsabile della conformità per le eventuali inefficienze nella gestione del rischio emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza.

7. La funzione di conformità nelle strutture di gruppo

Le decisioni strategiche a livello di gruppo in materia di gestione del rischio di non conformità sono rimesse agli organi aziendali della capogruppo. Le scelte effettuate tengono conto della specifica operatività e dei connessi profili di rischio di non conformità di ciascuna delle società componenti il gruppo. Gli organi aziendali delle componenti del gruppo devono essere consapevoli delle scelte effettuate dagli organi di vertice della capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione nell'ambito della propria realtà aziendale delle strategie e politiche di gestione del rischio di non conformità. In tale ottica è necessario che la capogruppo coinvolga e renda partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle

scelte effettuate in materia di politiche e procedure di gestione del rischio di non conformità.

Le attività relative alla funzione di conformità potranno essere accentrate, al fine di conseguire economie di scala, anche attraverso la costituzione di unità specializzate all'interno del gruppo medesimo; resta fermo, comunque, che in ciascuna banca del gruppo dovrà essere individuato un referente, che svolgerà funzioni di supporto per il responsabile di gruppo della conformità, in particolare nell'applicazione alla specifica realtà aziendale delle politiche di gestione delineate a livello di gruppo.

Particolare attenzione richiede l'articolazione della funzione nei gruppi con operatività internazionale, tenuti al rispetto delle regole vigenti in tutti i paesi in cui svolgano le proprie attività. In questi casi le banche dovranno individuare le soluzioni organizzative più idonee (es. *compliance officer* locali) per assicurare la corretta gestione del rischio derivante dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività.

E' altresì opportuno che società controllate da banche italiane operanti all'estero adottino i medesimi presidi di conformità della capogruppo italiana, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui la controllata è stata costituita non preveda analoghi livelli di attenzione.

* * *

In via transitoria, si fa presente che le banche che si sono già dotate di strutture incaricate della conformità, collocando organizzativamente i relativi compiti nella funzione di revisione interna, potranno adeguarsi alle presenti disposizioni in modo graduale. In particolare, entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, le due funzioni dovranno essere rese organizzativamente e operativamente separate e indipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
F. SACCOMANNI